

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA E ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito "Università"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ariosto 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dalla Magnifica Retttrice, Prof.ssa Laura Ramaciotti

E

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA C.F. 92032490374, con sede legale in Bologna, CAP 40125, Strada Maggiore 24, PEC in.psico.er@pec.ordpsicologier.it, rappresentata dalla Presidente, dott.ssa Luana Valletta,

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTO

- a) gli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- b) che il diritto all'istruzione ed il diritto alla salute sono diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti e devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura;
- c) gli artt. 4, 5, e 7 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara;
- d) l'articolo 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

Il servizio di *counseling* psicologico "Da soli Mai", costituito durante il periodo dell'isolamento causato da COVID-19 per rispondere alle richieste provenienti da studentesse e studenti di un percorso finalizzato alle esigenze di supporto psicologico sia individuale che condiviso, ha prodotto risultati positivi importanti sia in termini numerici che come ricaduta sulla qualità della vita della comunità studentesca.

Si è rilevata, inoltre, l'opportunità di offrire a studentesse e studenti un servizio di percorso di supporto psicologico e di psicoterapia a costi calmierati, oltre all'elenco dei servizi pubblici territoriali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 Oggetto

Scopo dell'accordo è fornire a studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Ferrara un servizio di assistenza psicologica e psicoterapeutica a costi calmierati, in accordo con l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna.

Articolo 3 Obblighi/impegni delle Parti

L'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna si impegna a condividere una lista di professionisti che si rendono disponibili ad offrire a studentesse e studenti iscritti all'Università i servizi di cui all'art. 2 a prezzi calmierati.

Le Parti si impegnano a dare pubblicità, con tutti i mezzi ritenuti idonei, delle opportunità derivanti dalla stipula della presente convenzione, nonché dei nominativi delle/dei professioniste/i che avranno aderito all'iniziativa.

Articolo 4 Referenti

L'Università degli Studi di Ferrara indica quale referente della presente convenzione la Prof.ssa Paola Bastianoni, paola.bastianoni@unife.it

L'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna indica quale referente della presente convenzione la dott.ssa Luana Valletta, presidente@ordinepsicologier.it, che congiuntamente redigono un rapporto finale con valutazione dei risultati conseguiti, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

Articolo 5 Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a

persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 6 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando e aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 7 Rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione

1. Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, si impegnano a rispettare i principi generali e le norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti, sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

2. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 39 articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", di aver adottato propri codici etici e/o di comportamento, pubblicati nei rispettivi portali istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente, e di impegnarsi ad adottare comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti citati.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Articolo 8 Coperture assicurative e responsabilità

Gli psicologi impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione assumono a proprio carico le responsabilità professionali derivanti dall'erogazione dei servizi, come da normativa vigente in materia.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che la stipula della presente Convenzione, finalizzata ad azioni di miglioramento della qualità di vita della comunità studentesca, non comporta responsabilità alcuna in capo alle Parti stesse.

Articolo 9 Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra parte.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 10 Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

a) proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo (Referenti).

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;

b) rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo (Referenti).

Articolo 11 Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare preferibilmente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) [o con raccomandata A.R.]

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 12 Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 13 **Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo**

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Ferrara mediante autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate numero 7035/2016 del 17 febbraio 2016, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2016. L'Università di Ferrara con nota scritta chiederà all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna il rimborso della quota di competenza, il cui saldo costituirà condizione necessaria al perfezionamento dell'atto.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI FERRARA

LA RETTRICE

Prof.ssa Laura Ramaciotti
firmato digitalmente

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELL'EMILIA-ROMAGNA

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Luana Valletta
firmato digitalmente